

Reg. n.

Verona,

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E IL COMUNE DI SALIZZOLE (VR) PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera (Azienda ULSS) con sede legale a Verona, Via Valverde n. 42, p.iva/c.f. 02573090236, nella persona del dott. Gabriele Gatti, Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato alla sottoscrizione del presente accordo contrattuale con deliberazione del Direttore Generale n. 1140 del 31/12/2020

il Comune di SALIZZOLE con sede legale a Salizzole (Vr) in Piazza Castello 1 con CF 00709050231 e P.IVA 00660970237 rappresentata dal Sindaco Sig.Campi Angelo in qualità di legale rappresentante, nato a Bovolone (VR) il 06/07/1972, di seguito anche COMUNE;

si conviene quanto segue

ART. 1 - OGGETTO E CONTENUTO

Il Comune di SALIZZOLE (VR). delega all'Azienda ULSS 9 Scaligera la gestione del servizio di assistenza sociale professionale di base e segretariato sociale, dal 01/01/2021.

ART. 2 - FUNZIONI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L'espletamento del Servizio Sociale Professionale di base comporta che siano garantite le funzioni di competenza comunale, in particolare:

- a) analisi delle situazioni di bisogno dei cittadini e della popolazione;
- b) ricerca delle soluzioni e attivazione di risorse al fine di favorire la risposta al bisogno e la costruzione di una rete di solidarietà sociale;
- c) raccolta ed elaborazione di dati relativi ai servizi sociali;
- d) gestione dei rapporti con gli enti e i soggetti interessati alle attività sociali del territorio;
- e) partecipazione alle attività valutative e di presa in carico dell'utente (UVMD);
- f) proposta al Comune per le erogazioni di tipo economico;
- g) redazione e/o gestione di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore;
- h) coordinamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare;
- i) presenza programmata dell'assistente sociale nella sede comunale;
- j) funzioni di raccordo tra Strutture Sanitarie e Territorio al fine di garantire la Continuità Assistenziale;
- k) altre funzioni relative a contributi regionali.

2. Per il Servizio Sociale Professionale di Base si prevede l'impiego di n. 1 assistente sociale, presso il Comune di SALIZZOLE per un monte ore settimanale complessivo pari a 9.

3. L'A.ULSS 9 Scaligera nominerà un referente organizzativo e tecnico-professionale, il quale direttamente o attraverso le articolazioni distrettuali, provvederà ad informare e tenere aggiornato il Comune, in merito all'organizzazione, agli orari e alle modalità di effettuazione del servizio,

secondo quanto stabilito dal Piano delle attività territoriali. L'ULSS è il garante del corretto funzionamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 3- GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE

1. La gestione del Servizio Sociale di Base avverrà in modo integrato ed in rete con gli altri servizi distrettuali ed aziendali, favorendo anche la presenza degli operatori del Servizio Sociale Professionale di Base presso le strutture dell'ULSS per momenti di condivisione e collaborazione.

2. L'ULSS per il tramite del Distretto Socio Sanitario garantisce la presenza adeguata degli operatori suddetti presso la sede comunale, assicurando sia l'attività di front-office che l'espletamento delle pratiche di specifica competenza dell'assistente sociale, in collaborazione con il personale amministrativo del comune secondo quanto previsto dal Piano delle Attività Territoriali.

3. In particolare l'ULSS svolge, attraverso la figura dell'assistente sociale e nell'ottica della presa in carico "sociale" della persona, le seguenti attività:

- Impegnativa di Cura Domiciliare: colloquio con l'utente per la compilazione della domanda (con visita domiciliare se richiesto) raccolta e compilazione della documentazione utile all'istruttoria, secondo le disposizioni stabilite dalla Regione del Veneto;
- domande di contributo economico comunale: colloquio con l'utente, raccolta domanda, accertamento dei redditi, acquisizione di altre informazioni utili o necessarie, proposta di quantificazione del beneficio in attuazione ai regolamenti comunali;
- assistenza domiciliare: valutazione della richiesta con colloqui e visite domiciliari, raccolta della documentazione utile, stesura relazione sociale, supervisione del lavoro dell'assistente domiciliare;
- inserimento dell'utente in Casa di riposo: indagine sociale, stesura relazione, compilazione scheda SVAMA, partecipazione a UVMD, ricerca, compatibilmente con le procedure in vigore, della struttura più idonea, redazione relazione in caso di inserimento di persone con retta a carico del Comune;
- Continuità Assistenziale: raccordo Strutture sanitarie - Territorio;
- Relazioni sull'attività svolta;
- mappatura dei bisogni attuali del territorio e prospettive future;
- svolgimento di ogni altra attività/adempimento in attuazione di sopravvenute disposizioni normative.

4. Oltre a quanto sopra il Sindaco per il singolo caso può richiedere l'intervento dell'assistente sociale nei casi in cui ne ravvisi la necessità per lo studio e la soluzione di problematiche sociali.

5. Rimangono di competenza del Comune tutti i provvedimenti amministrativi inerenti le attività sopra citate, sulla base delle proposte predisposte dal Responsabile amministrativo comunale.

ART. 4 – DURATA

La presente convenzione decorre dal 01/01/2021.

ART. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE E ACCESSO

1. Il COMUNE e l'A.ULSS s'impegnano reciprocamente ad informarsi, per iscritto e con tempestività, riguardo a tutte le questioni concernenti lo svolgimento del servizio.

2. Le consultazioni preve all'adozione di specifici provvedimenti inerenti il servizio si effettueranno in riunioni collegiali dei rappresentanti delle parti, su richiesta di uno di esse.

3. L'ULSS s'impegna a consentire al COMUNE la visione degli atti inerenti la gestione del servizio, nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 6 - ASPETTI ECONOMICI

1. Il costo orario per il servizio di assistenza sociale professionale di base viene quantificato in Euro 18,76.- oltre IVA5%.

2. Il rimborso delle prestazioni sarà dovuto all'Azienda ULSS, con cadenza bimestrale, con erogazione sul conto corrente indicato dalla medesima Azienda e pagati entro 60 giorni dal ricevimento di idonea documentazione.

ART. 7 - OBBLIGHI E GARANZIE

1. Il Comune e l'ULSS s'impegnano ad una corretta gestione della convenzione e a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione, per l'ottimale funzionamento del servizio e nell'interesse esclusivo delle collettività assistite. In particolare, faranno carico al COMUNE i seguenti oneri:

a) messa a disposizione di idoneo ufficio per lo svolgimento delle attività da parte degli assistenti sociali;

b) controllo delle presenze e dell'orario effettuato presso i propri uffici dagli assistenti sociali;

c) predisposizione della modulistica per le varie pratiche di segretariato sociale;

d) elaborazione di tutti i provvedimenti amministrativi inerenti e conseguenti all'attività degli assistenti sociali;

e) collaborazione degli altri uffici comunali;

2. Resta inteso che i servizi oggetto del presente contratto si qualificano come pubblici a tutti gli effetti e non potranno essere sospesi o interrotti o abbandonati in alcun caso e per alcun motivo.

ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALE

Ciascuna Parte informa l'altra che tratterà i dati personali esclusivamente per le finalità inerenti la gestione del servizio e la tutela dei rispettivi diritti, secondo i principi di congruità e non eccedenza.

ART. 9 - SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il Direttore

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale.
dell'Azienda ULSS 9 Scaligera
(Dott. Gabriele Gatti)

Il Sindaco
del Comune di Salizzole
(Sig. Angelo Campi)